

Codice DB1424

D.D. 27 novembre 2014, n. 3251

**D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 14 della L.r. 10 febbraio 2009 n. 4 "Gestione e promozione delle foreste". Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento all'Ufficio Forestale della Comunità Montana del Pinerolese per la realizzazione di interventi selvicolturali nel territorio comunale di Pragelato (TO).**

Visto il D.Lgs. 18.05.2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57";

Vista la Legge regionale 10.02.2009, n. 4, articolo 14;

Visto il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R", modificato con D.P.G.R. n. 2/R del 21 febbraio 2013 ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento";

Vista l'istanza n° 21863 (prot. n° 52735/DB1424 del 16/10/2014), inviata dall'Ufficio Forestale della Comunità Montana del Pinerolese, Via Roma, 22 10063 - Perosa Argentina (TO), a firma di Gian Piero Conte, per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esecuzione di interventi selvicolturali secondo quanto previsto all'art. 6 del Regolamento Forestale n° 8/R/2011;

Visto il progetto allegato all'istanza, a firma del tecnico forestale abilitato Igor Cicconetti, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Torino al numero 747;

Considerato che da un esame degli elaborati, l'intervento nel Comune di Pragelato (TO), foglio 121 - particella 3, foglio 41 - particella 61, foglio 42 - particelle 4-5-27, foglio 69 - particella 1, foglio 62 - particella 53, foglio 33 - particella 6, foglio 1 - particella 11 per una superficie pari a 3,66 ha è un taglio di maturità in fustaia di larice;

Considerato che la superficie interessata dall'intervento ricade all'interno dell'Area protetta "Parco Naturale della Val Troncea", del sito della Rete Natura 2000 "Val Troncea IT1110080" e nel Popolamento da seme 48 - Pragelato;

Considerato che l'intervento proposto è conforme a quanto previsto dagli artt. 21 e 22 del Regolamento forestale;

Considerato che, in seguito alla conclusione degli opportuni accertamenti istruttori, il funzionario incaricato ritiene di autorizzare l'intervento;

Visto il verbale del 26/11/2014 redatto dal funzionario incaricato dell'istruttoria tecnica della richiesta di autorizzazione e del progetto d'intervento allegato, Dott.ssa Cristina Magnani;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;  
Visto l'art. 17 della Legge regionale 28.07.2008, n° 23;

*determina*

di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale 8/R/2011, il richiedente Ufficio Forestale della Comunità Montana del Pinerolese, Via Roma 22, 10063 - Perosa Argentina (TO), rappresentato da Gian Piero Conte, alla realizzazione degli interventi selvicolturali descritti nell'istanza n° 21863 ricevuta in data 16/10/2014 e nel progetto allegato, ricadenti sui terreni censiti al N.C.T. del Comune di Pragelato (TO), foglio 121 - particella 3, foglio 41 - particella 61, foglio 42 - particelle 4-5-27, foglio 69 - particella 1, foglio 62 - particella 53, foglio 33 - particella 6, foglio 1 - particella 11 per una superficie pari a 3,66 ha.

L'intervento dovrà rispettare le norme previste dal Regolamento forestale e in particolare:

- Le misure di conservazione per i boschi inseriti in aree protette e nei siti della Rete Natura 2000 (art. 30);
- le modalità di abbattimento, concentramento ed esbosco (art. 32);
- il rilascio degli scarti delle lavorazioni (art. 33);
- la chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali (art. 34);
- le disposizioni per i boschi da seme (art. 35).

Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere comunicati i dati dell'impresa individuata per l'esecuzione dell'intervento: tale impresa, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPGR 8 febbraio 2010 n. 2/R, dovrà essere iscritta all'Albo delle Imprese forestali del Piemonte.

Entro sessanta giorni dal termine degli interventi dovrà essere trasmessa la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori redatta da parte di un tecnico forestale abilitato, come previsto all'art. 6, comma 5, del Regolamento forestale.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Nel caso di violazioni alla presente Determinazione si applica quanto previsto dalla L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 36 e dalle leggi vigenti in materia.

*La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.lgs 33/2013.*

Il Dirigente  
Franco Licini